

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	4
Comunicazioni del Presidente	4
ALLEGATO (<i>Delibera sul regime di classificazione e di divulgazione degli atti e dei documenti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno</i>)	5

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Lunedì 23 dicembre 2019.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.35 alle 12.40.

COMMISSIONE PLENARIA

Lunedì 23 dicembre 2019. — Presidenza della vicepresidente Debora SERRACCHIANI.

La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà anche assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente.

Debora SERRACCHIANI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha testé approvato la delibera sul regime di classificazione e divulgazione degli atti e dei documenti ai sensi dell'articolo 19 del regolamento interno della Commissione di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, che sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia i colleghi per la presenza e formula a tutti i migliori auguri per le imminenti festività.

La seduta termina alle 12.45.

ALLEGATO

DELIBERA SUL REGIME DI CLASSIFICAZIONE E DI DIVULGAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI

(approvata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 23 dicembre 2019)

ARTICOLO 1.

(Atti e documenti liberi).

1. Sono consentite la consultazione e, previa richiesta scritta, l'estrazione di copie degli atti e dei documenti liberi per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione.

2. Il presidente può autorizzare soggetti esterni ad avvalersi delle previsioni di cui al comma precedente.

ARTICOLO 2.

(Atti e documenti riservati).

1. È consentita la consultazione degli atti e dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. La consultazione degli atti e dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del presidente, il rilascio di copie degli atti e dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in

ordine alla natura dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria di cui al presente articolo:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato;

d) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come riservati.

ARTICOLO 3.

(Atti e documenti segreti).

1. È prevista la possibilità di consultazione degli atti e dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie. La consultazione degli atti e dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla na-

tura dell'atto e ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria di cui al presente articolo:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto;

g) documenti che al momento dell'acquisizione vengano classificati come segreti.